

## DICHIARAZIONE AI FINI DELL'INGRESSO IN ITALIA

Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 settembre 2020 ed in relazione all'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, in materia di ingresso in Italia, è stato stabilito che:

- tutte le persone fisiche in entrata in Italia che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F, dell'allegato C, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici (14) giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno in Italia indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione tempestivamente all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicati;
- ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche che entrano in Italia tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare il proprio ingresso immediatamente all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura;
- in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore alle 120 ore, chiunque fa ingresso sul territorio nazionale è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato delle comprovate motivazioni e durata della permanenza in Italia; indirizzo completo dell'abitazione, dimora o luogo del soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco/arrivo; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere comunicazioni durante la permanenza in Italia. Allo scadere del periodo di permanenza sopra indicato, ricorre l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno in Italia indicati; in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione dovrà essere segnalata tempestivamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici dedicati e dovrà avere inizio, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, il periodo di isolamento fiduciario;
- in caso di trasporto terrestre è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore. In caso di superamento di detto periodo di permanenza, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.
- in caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale in altro Stato UE o extra UE sono tenuti a comunicare al vettore i motivi del viaggio e la durata della permanenza in Italia, la località di destinazione finale unitamente al codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto per raggiungerla, nonché un recapito telefonico anche mobile. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, avranno l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria ad isolamento. Ai predetti passeggeri è, in ogni caso, prescritto di non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni;
- L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:
  - a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  - b) al personale viaggiante;
  - c) ai cittadini e ai residenti dei paesi di cui agli elenchi A, B, C, D dell'allegato C che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, tranne coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei paesi di cui all'elenco C ed F dell'allegato C;
  - d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche a livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo;**
  - e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  - f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  - g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano (elenco A dell'all. C);
  - h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni e personale della Polizia di Stato;
  - i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- Sono in ogni caso consentiti:
  - a. l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'art.4, comma 1 lettera f), del D.P.C.M. 07 agosto 2020 e dei loro familiari come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE.
  - b. l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;

- c. l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei paesi di cui all'elenco D dell'all. C del D.P.C.M 08 settembre 2020.
- Agli ingressi in Italia dai paesi di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato C del D.P.C.M. del 08 settembre 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui all' articolo 6 del medesimo D.P.C.M. come modificato dall'art. 1 co. 4 lettera c) del D.P.C.M. 08 settembre 2020.
- Le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in **Croazia, Grecia, Malta o Spagna** hanno l'obbligo, in alternativa, di:
- presentare al vettore all'imbarco e a chiunque sia deputato al controllo, l'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti l'ingresso sul territorio nazionale, a test molecolare o antigenico, a mezzo tampone con **risultato negativo**.
  - sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo tampone, all'atto dell'arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, presso l'azienda sanitaria di riferimento, con l'obbligo di isolamento fiduciario presso la propria dimora o abitazione nell'attesa di svolgere il test.

#### AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Reso edotto delle informazioni sopra riportate, il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via  
\_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_ consapevole delle conseguenze penali previste  
in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);
- che lo spostamento è iniziato da \_\_\_\_\_ (*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) con destinazione \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Serbia, Colombia, Bulgaria e Romania;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020 nr. 35;
- dichiaro di essere:
- cittadino proveniente o in transito da **Croazia, Grecia, Spagna o Malta**, risultato negativo al test molecolare/antigenico già effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedente all'ingressi in Italia;
  - cittadino proveniente o in transito da **Croazia, Grecia, Spagna o Malta** che effettuerà entro 48 ore dall'ingresso in Italia il test molecolare/antigenico per mezzo di tampone e che, nell'attesa di detto test, da effettuarsi presso l'azienda sanitaria di riferimento, si sottoporrà all'isolamento fiduciario presso la dimora/abitazione sita a \_\_\_\_\_
- che lo spostamento è determinato da:
- esigenze lavorative;
  - assoluta urgenza;
  - esigenze di salute;
  - esigenze di studio;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  - familiari di residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE e di coloro che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  - **ingresso per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) dell'art. 4 co. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.**

A questo riguardo, dichiara che

\_\_\_\_\_

Data, ora e luogo del controllo, Fiumicino \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia di Frontiera